

Le ultime modifiche al Codice di procedura civile

La **Legge 28 dicembre 2005, n. 263**

- all'**art. 1** ha ritoccato le modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005;
- all'**art. 2** ha modificato il codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione e altre leggi.

Un apposito decreto legge del 29/12/2005 ha spostato l'entrata in vigore delle modifiche (attuali e precedenti) dal 1° gennaio 2006 al **1° marzo 2006**

Sintesi delle parti che riguardano l'Unep

Art. 1 Legge 28 dicembre 2005, n. 263 (modifiche ex d.l. 14 marzo 2005, n. 35)

...

3. All'articolo 2, comma 3, lettera *e*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), all'articolo **474** del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

«2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia»;

2) al numero 3) del secondo comma, le parole: «o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute» sono soppresse;

3) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma»;

b) al numero 5), all'articolo **492** del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, le parole: «nel comune» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei comuni del circondario» e dopo le parole: «in mancanza» sono inserite le seguenti: «ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto»;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il pignoramento deve inoltre contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale»;

all'articolo **560**, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo

stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.

Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità

Art. 2 Legge 28 dicembre 2005, n. 263 (modifiche al codice di procedura civile)

...

all'articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica»;

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;

...

c) all'articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143»;

d) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

«Art. 147. – (Tempo delle notificazioni). – Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21»;

e) all'articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto»;

...

g) l'articolo 283 è sostituito dal seguente:

«Art. 283. – (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). – Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende

in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione;

...

All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (Termine per l'intimazione al testimone) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

(a cura di Pino Lobrano)

